



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)**

**e dal Ministro della difesa (DI PAOLA)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)**

**con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2012**

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 25 febbraio 2012 e a Nairobi il 28 febbraio 2012

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	8
Disegno di legge .....	»	13
Testo del Memorandum d'intesa in lingua ufficiale e facente fede .....	»	14

ONOREVOLI SENATORI. -

### 1. Finalità

Il Memorandum in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

- mira altresì ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;

- va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione di valore strategico, di buona valenza politica, in considerazione degli interessi nazionali, nonché degli impegni che l'Italia ha già assunto e che assumerà in ambito internazionale.

### 2. Contenuti

Il Memorandum in esame è composto da un brevissimo preambolo e da 18 articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni utili alla migliore comprensione dei termini utilizzati nel testo del Memorandum.

L'articolo 2 enuncia i principi generali che regolano la cooperazione, identificandoli con quelli di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco.

L'articolo 3 delimita l'oggetto del Memorandum alla cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, nonché in altri settori correlati.

Gli articoli 4 e 5, dopo aver precisato che la cooperazione tra le Parti deve in ogni caso

svolgersi in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e fatta salva ogni eventuale limitazione di sicurezza nazionale, ne declina le aeree e le forme, come di seguito sintetizzato:

- politica di sicurezza e difesa, ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

- operazioni umanitarie e di supporto della pace;

- organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione e benessere del personale;

- questioni ambientali;

- formazione ed addestramento in campo militare;

- sanità militare, storia militare, sport militare;

- scambio di informazioni e di esperienze;

- scambio di esperti tra le Parti;

- scambio di prodotti e servizi legati alla tecnologia spaziale;

- supporto alle iniziative commerciali materiali e servizi per la difesa; attività relative al contrasto della pirateria ed alla sicurezza marittima; incontri tra le istituzioni della difesa;

- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti;

- visite di navi ed aeromobili militari;

- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

L'articolo 6 disciplina le modalità di attuazione della cooperazione tra le Parti, prevedendo l'elaborazione di appositi piani an-

nuali e pluriennali di cooperazione bilaterale, l'eventuale effettuazione di consultazioni, nonché il reciproco scambio di visite.

L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari derivanti dal Memorandum, addossando a ciascuna delle Parti l'onere di sostenere le spese di propria competenza relative all'esecuzione del Memorandum stesso.

L'articolo 8 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli impegni assunti dalle Parti in campo internazionale. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato di soggiorno, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio, e il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, allo Stato di origine, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. A tutela del personale eventualmente inviato in territorio kenota, è poi previsto che, qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda la pena capitale o altre pene in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato di origine, le Parti - attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali - addiverranno ad una soluzione reciprocamente accettabile che salvaguardi il personale interessato.

L'articolo 9 regola il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale delle Parti in relazione all'esecuzione delle attività derivanti dal Memorandum, ponendo a carico della Parte inviante l'indennizzo dei danni provocati a terzi nel territorio dell'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o attività, mentre entrambe le Parti rimborseranno l'eventuale perdita o danno causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal Memorandum e di cui siano congiuntamente responsabili.

Ogni Parte, infine, rinuncerà a qualsiasi pretesa derivante da un'azione civile contro la proprietà o il personale di una delle due

Parti, purché l'azione che ha provocato il danno non sia stata compiuta con dolo o colpa grave.

L'articolo 10 disciplina la cooperazione nelle seguenti categorie di materiali:

a) navi, aeromobili, carri, veicoli e relativi equipaggiamenti, appositamente costruiti per uso militare;

b) armi da fuoco automatiche, armamento leggero e di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi, propellenti per uso militare, macchine ed apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

c) sistemi elettronici, elettro-ottici, fotografici e relative apparecchiature per uso militare;

d) materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, nonché materiali utili per l'addestramento militare.

Inoltre, in ossequio ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, i Governi di ambo le Parti si impegnano a non riesportare in Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo consenso della Parte cedente, mentre il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, fatti salvi per quanto ci riguarda i divieti imposti dall'articolo 1 della citata legge n. 185 del 1990. Infine, il paragrafo 5 del medesimo articolo 10 disciplina l'impegno delle Parti ad attuare le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale.

L'articolo 11 prevede una particolareggiata serie di azioni che le Parti devono porre in essere nell'ambito della coopera-

zione al fine di garantire la tutela dell'ambiente.

L'articolo 12 rinvia all'ordinamento della Parte ospitante la disciplina dell'entrata, dell'uscita e dei movimenti del personale ospitato e delle attrezzature di difesa nel territorio del Paese ospitante.

L'articolo 13 disciplina il trattamento delle informazioni classificate secondo quanto concordato con l'Autorità nazionale di sicurezza italiana, specificando che esse dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito del Memorandum, e che il loro trasferimento potrà avvenire esclusivamente attraverso canali diretti tra Governi approvati dall'Autorità nazionale per la sicurezza designata da ciascuna Parte.

L'articolo 14 stabilisce le modalità cui le Parti dovranno attenersi nell'ipotesi di emendamento o revisione del Memorandum, mentre l'articolo 15 demanda ad appositi negoziati attraverso i canali diplomatici la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo stesso.

Infine, gli articoli 16, 17 e 18 si occupano della stipula di eventuali protocolli aggiuntivi al Memorandum in relazione ad ambiti specifici di cooperazione, dell'individuazione della normativa applicabile a ciascuna Parte, dell'entrata in vigore del Memorandum, della durata, fissata in cinque anni e rinnovabile di comune accordo, nonché delle sue modalità di denuncia e di cessazione.

## RELAZIONE TECNICA

Il Memorandum di cooperazione militare nel campo della difesa con il Kenya ha valore programmatico e costituisce la cornice giuridica entro la quale si svilupperà, nei campi di cui all'articolo 4, la cooperazione tra le Parti. La sua applicazione non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto:

– le spese di missione e di viaggio, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al personale italiano impegnato in Kenya in consultazioni tra i rappresentanti delle Parti, non si configurano come oneri direttamente discendenti dal Memorandum perché esso, a differenza di altri analoghi accordi – i quali istituiscono una Commissione paritetica bilaterale che si riunisce annualmente per elaborare intese e programmi attuativi degli accordi medesimi – non dà vita ad alcun nuovo organismo, ma affida lo sviluppo della cooperazione ad appositi piani annuali e pluriennali, disponendo che le predette consultazioni abbiano luogo solo «se necessario», e dunque in via meramente eventuale (articolo 6, paragrafo 5);

– l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (articolo 5, paragrafo 2), di visite alle navi ed agli aeromobili militari (articolo 5, paragrafo 8) e così pure di scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi (articolo 5, paragrafo 9) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, quindi, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

– l'eventuale richiesta della Controparte per lo scambio di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (articolo 5, paragrafo 4), per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (articolo 5, paragrafo 5), nonché per la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari (articolo 5, paragrafo 6) e ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie (articolo 5, paragrafo 7) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

– per quanto invece riguarda le spese derivanti dall'eventuale invio di personale italiano ai fini della partecipazione alle consultazioni tra i rappresentanti delle Parti (articolo 6, paragrafo 5) o alle attività di cui ai precedenti capoversi, nonché quelle eventualmente discendenti dalla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, di cui all'articolo 10, si precisa che si tratta di attività istituzionali concretamente già svolte in via ordinaria dal Ministero della difesa, che dunque trovano copertura

sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1170/01 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; la loro materiale esecuzione, inoltre, ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 3 del Memorandum, sarà in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità dei relativi fondi procedendo, qualora esse siano ritenute di interesse prioritario, all'eventuale rimodulazione delle attività già programmate.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, al Memorandum in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Kenya in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, e in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Memorandum che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti nei due Paesi. Come esposto nel capoverso precedente, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 8, il Memorandum incide sulla legge penale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale,



nonché all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 18, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativa.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché si riferisce ad una materia che necessita di ratifica legislativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato risulta in corso l'iter parlamentare del disegno di legge di ratifica di analogo Memorandum d'intesa con la Repubblica islamica del Pakistan (atto Camera n. 5180 e atto Senato n. 3454), esaminato con esito favorevole dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera in data 27 giugno 2012 e dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato il 26 settembre 2012.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

## 3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 25 febbraio 2012 e a Nairobi il 28 febbraio 2012.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Memorandum d'intesa stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MEMORANDUM D'INTESA**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**ED**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA**

**IN MATERIA DI**

**COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya (d'ora innanzi denominati congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte"):

**Cercando** di rafforzare le buone ed amichevoli relazioni tra le Parti mediante una stretta cooperazione in materia di Difesa;

**Dichiarando** che detta cooperazione sarà conforme ai rispettivi indirizzi politici nazionali ed internazionali e non sarà in contrasto con il diritto interno dei due Stati né arrecherà nocimento agli impegni sottoscritti dai rispettivi Paesi in campo internazionale;

**Confermando** il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

**Desiderosi** di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;

**In considerazione** delle esigenze di cooperazione delle Forze Armate della Repubblica Italiana e delle Forze di Difesa del Kenya in materia di addestramento militare, visite, assistenza tecnica, stato delle forze ed altre questioni pertinenti;

**hanno concordato quanto segue:**

## ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Nel presente Memorandum, in seguito denominato MoU, trovano applicazione le seguenti definizioni:

- **Personale militare in visita** si intende il personale delle Forze Armate Italiane presente nel territorio della Repubblica del Kenya o il personale delle Forze Armate del Kenya presente nel territorio della Repubblica Italiana con il consenso del Governo ospitante in relazione a questo MoU.
- **Autorità di servizio Italiane** si intendono le Autorità della Repubblica Italiana autorizzate dalle disposizioni di legge della Repubblica Italiana ad esercitare il comando o il potere giurisdizionale sulle Forze Armate della Repubblica Italiana.
- **Autorità di servizio Keniote** si intendono le Autorità della Repubblica del Kenya autorizzate dalle disposizioni di legge della Repubblica del Kenya ad esercitare il comando ed il potere giurisdizionale sulle Forze di Difesa del Kenya.
- **Accordi Esecutivi** si intendono gli Accordi discendenti dal presente MoU che possono essere conclusi per una specifica attività e che indicheranno nei dettagli le risorse necessarie per intraprendere detta attività. Gli Accordi esecutivi costituiranno un documento redatto ai sensi del presente MoU e saranno interpretati coerentemente con le sue disposizioni. Ogni Parte potrà proporre un Accordo esecutivo.
- **Parte ospitante** si intende la Parte che ospita le Forze Armate dell'altra Parte nel proprio territorio in relazione al presente MoU.
- **Forze Armate** si intendono le Forze Armate della Repubblica Italiana o le Forze di Difesa del Kenya.
- **Materiali di Difesa** si intendono tutti gli articoli e le merci acquistati ed utilizzati per scopi militari, comprese le attrezzature, le munizioni ed i depositi.

- **Aree di formazione** si intendono le aree delle Nazioni ospitanti nelle quali le Forze Armate saranno impiegate al fine di condurre esercitazioni o formazione e che saranno designate come aree di addestramento delle Forze Armate.
- **Parte inviante** è la Parte le cui Forze Armate si trovano temporaneamente sul territorio dell'altra Parte.
- **Informazioni classificate** si intende qualsiasi elemento classificato, documento o materiale, in qualsiasi forma, sia esso una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato in qualsiasi forma, il cui uso non autorizzato potrebbe pregiudicare gli interessi di sicurezza delle Parti.

## **ARTICOLO 2 OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE**

Fornire un quadro bilaterale per la cooperazione tra le Parti nel settore della Difesa, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco.

## **ARTICOLO 3 CAMPI DELLA COOPERAZIONE**

Il presente MoU ha ad oggetto la cooperazione nei settori della Difesa e della Sicurezza nonché in altri settori correlati, compresa la negoziazione di successivi MoU, rientranti nell'ambito del presente MoU.

## **ARTICOLO 4 AREE DI COOPERAZIONE**

In conformità con il diritto interno in vigore nei rispettivi Paesi e fatta salva ogni eventuale limitazione di sicurezza nazionale, la cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non essere limitata, ai seguenti settori:

- 4.1 politica di sicurezza e difesa;
- 4.2 ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
- 4.3 operazioni di supporto della pace (PSO) ed operazioni umanitarie;
- 4.4 organizzazione delle Forze Armate, strutture ed attrezzature delle unità militari, incluse quelle spaziali nazionali e sovranazionali, le attrezzature, l'accesso ai dati, l'assistenza tecnica e la gestione del personale;
- 4.5 organizzazione e gestione delle Forze Armate;
- 4.6 problematiche ambientali e di inquinamento provocato da attività militari;
- 4.7 formazione ed addestramento in ambito militare;
- 4.8 sanità militare;
- 4.9 storia militare;
- 4.10 sport militari;
- 4.11 scambio di informazioni di *intelligence*, di esperienze, di punti di vista e di idee nei settori indicati nel presente articolo;
- 4.12 attività di contrasto alla pirateria ed altre attività di sicurezza marittima;
- 4.13 amministrazione della Difesa e problematiche attinenti il benessere del personale militare;
- 4.14 legge disciplinare militare.



## ARTICOLO 5 FORME DI COOPERAZIONE

Le attività/modalità intraprese dalle Parti per facilitare la cooperazione bilaterale, in conformità con il presente MoU, includeranno:

- 5.1 visite reciproche di Delegazioni ad Organi militari e civili;
- 5.2 scambi di esperienze fra esperti delle Parti;
- 5.3 incontri fra le Istituzioni della Difesa;
- 5.4 scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituti militari;
- 5.5 partecipazione a corsi di addestramento teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso Enti civili e militari di interesse per la Difesa;
- 5.6 partecipazione ad esercitazioni militari;
- 5.7 partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- 5.8 visite di navi ed aeromobili militari;
- 5.9 scambi nel campo delle attività culturali e sportive;
- 5.10 supporto alle iniziative commerciali inerenti ai materiali ed ai servizi della Difesa;
- 5.11 scambio di servizi e prodotti di tecnologia spaziale;
- 5.12 altri settori militari di comune interesse delle Parti.

## ARTICOLO 6 ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE

- 6.1 L'organizzazione e la conduzione di concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno svolte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero di Stato per la Difesa della Repubblica del Kenya.
- 6.2 Sulla base del presente MoU, le Parti potranno elaborare dei piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore militare che definiranno le linee di sviluppo di detta cooperazione, includeranno i nominativi, i luoghi e le date relativi alle attività di cooperazione, il numero di partecipanti e le modalità di attuazione delle citate attività.
- 6.3 Il piano annuale di cooperazione bilaterale sarà firmato da Ufficiali autorizzati dalle Parti.
- 6.4 Le Parti nomineranno un punto di contatto principale per attuare il presente MoU e potranno fornire Ufficiali di collegamento presso il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero di Stato per la Difesa della Repubblica del Kenya.
- 6.5 Le consultazioni dei Rappresentanti delle Parti, se necessario, si terranno alternativamente a Nairobi e a Roma allo scopo di definire e concordare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente MoU, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze di Difesa Keniote.
- 6.6 L'implementazione di alcuni aspetti del programma potrà essere coperta da Accordi attuativi.
- 6.7 Il personale militare in visita non parteciperà ad attività ostili o ad altre operazioni di natura bellica intraprese dalle Forze Armate della Nazione ospitante, ovvero ad altre operazioni intraprese da dette Forze per il mantenimento della pace, la sicurezza interna o il rispetto dell'ordine pubblico e della legge.

#### ARTICOLO 7 ONERI FINANZIARI

- 7.1 Salvo che sia diversamente concordato per iscritto, ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente MoU, ivi incluse:
- 7.1.1 le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione sulle malattie e sugli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità con le proprie norme;
- 7.1.2 le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese connesse al trasferimento o l'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto.
- 7.2 Ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto 7.1.2, la Parte ospitante fornirà le cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente MoU e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
- 7.3 Tutte le attività condotte ai sensi del presente MoU saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

#### ARTICOLO 8 GIURISDIZIONE

- 8.1 Il personale dello Stato inviante è soggetto alle leggi ed alla giurisdizione dello Stato ospitante in relazione a qualsiasi reato che potrà essere commesso dal citato personale nel territorio dello Stato ospitante.
- 8.2 Le Autorità di servizio dello Stato inviante, tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione nei confronti dei membri delle Forze Armate di appartenenza e del personale civile - qualora essi siano soggetti alle leggi dello Stato inviante - quando:
- 8.2.1 i reati minaccino la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
- 8.2.2 i reati vengano commessi contro i beni o il personale dello Stato inviante;
- 8.2.3 le offese risultanti da atti o omissioni siano causate da atti dolosi o colposi effettuati durante o in connessione con il servizio.
- 8.3 Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad una soluzione reciprocamente accettabile caso per caso, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, raggiungendo un'Intesa che salvaguardi il personale interessato.
- 8.4 Qualora la Parte che ha il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione decidesse di rinunciarvi, informerà appena possibile e per iscritto le Autorità dell'altra Parte. Le Autorità della Parte che ha il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione si impegneranno a considerare favorevolmente le richieste di rinuncia a tale diritto presentate dalle Autorità dell'altra Parte, ove ritengano che ciò sia giustificato da considerazioni particolarmente importanti.

### ARTICOLO 9 RISARCIMENTO DANNI

- 9.1 Ciascuna Parte rinuncia a qualsiasi pretesa derivante da una azione civile contro la proprietà o il personale delle Forze Armate, in caso di danni derivanti da attività nell'esercizio delle funzioni ufficiali relative all'esecuzione del presente MoU, purché compiuta senza dolo o colpa grave.
- 9.2 L'indennizzo dei danni causati a terzi nel territorio della Parte ospitante da un membro della Parte inviante, durante o in connessione alla loro missione/esercizio, ai sensi del presente MoU, sarà indennizzato dalla Parte inviante.
- 9.3 Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni a terzi causati nello svolgimento delle attività ai sensi del presente MoU, le Parti rimborseranno tale perdita o danno.

### ARTICOLO 10 COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI DELLA DIFESA

#### 10.1 Categorie dei sistemi d'arma.

In conformità con le rispettive normative nazionali ed al fine di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti convengono sulla reciproca cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- 10.1.1 navi e relative apparecchiature ad uso militare;
  - 10.1.2 aerei, elicotteri militari e relativo equipaggiamento;
  - 10.1.3 carri armati e veicoli ad uso militare;
  - 10.1.4 armi automatiche di piccolo calibro e relative munizioni;
  - 10.1.5 armi leggere, di medio e grosso calibro e relative munizioni;
  - 10.1.6 bombe, mine (ad esclusione delle mine anti uomo), razzi, missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;
  - 10.1.7 polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
  - 10.1.8 sistemi elettronici, elettro-ottici, fotografici e relative apparecchiature per uso militare;
  - 10.1.9 materiali speciali blindati fabbricati per uso militare;
  - 10.1.10 materiali per l'addestramento militare;
  - 10.1.11 macchine ed apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo di armi e munizioni;
  - 10.1.12 equipaggiamenti speciali fabbricati per uso militare.
- 10.2 L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverrà ai sensi del presente MoU e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
  - 10.3 I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso della Parte che ha fornito il materiale.
  - 10.4 Modalità.  
Le attività nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, avverranno secondo le seguenti modalità:
    - 10.4.1 ricerca scientifica, test e progettazione;

- 10.4.2 scambio di esperienze in campo tecnico;
  - 10.4.3 produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori individuati dalle Parti;
  - 10.4.4 supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni, del presente MoU e degli accordi firmati ai sensi delle relative disposizioni.
- 10.5 Proprietà intellettuale.
- Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione di tutte le attività intellettuali, derivanti da iniziative condotte ai sensi del presente MoU, delle rispettive leggi nazionali nonché degli strumenti giuridici internazionali in materia ratificati/firmati dalle Parti.

#### ARTICOLO 11 TUTELA AMBIENTALE

- 11.1 La Parte ospitante ed il personale militare in visita collaboreranno per proteggere e preservare l'ambiente delle aree adibite alla formazione. Le Forze in visita dovranno desistere dall'uso di attrezzature, esplosivi, munizioni ed armi che degradino/alterino l'ambiente permanentemente o temporaneamente. Tali Forze dovranno evitare il compimento di atti che incidano negativamente sulla flora e la fauna, rispettare le indicazioni, le leggi ed i regolamenti della Nazione ospitante al fine di preservare l'ambiente.
- 11.2 Il personale militare in visita si asterrà dal compiere atti che potrebbero pregiudicare gli obblighi della Parte ospitante in base al diritto internazionale per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente. La Parte ospitante potrà ispezionare le aree di addestramento utilizzate dalle Forze in visita, al fine di verificare il rispetto del presente articolo.
- 11.3 Nessuna struttura autorizzata permanente potrà essere costruita nelle aree destinate alla formazione e nel caso in cui tali strutture saranno autorizzate ed erette, la proprietà e l'utilizzo delle stesse sarà determinato dalla Parte ospitante.

#### ARTICOLO 12 INGRESSO, SOGGIORNO, MOVIMENTO E USCITA

L'ingresso, il soggiorno, il movimento e l'uscita del personale militare in visita, compreso l'ingresso e l'uscita dei materiali e delle attrezzature di Difesa, connesse all'attuazione del presente MoU, nel territorio della Parte ospitante saranno disciplinati dall'ordinamento giuridico nazionale della Parte ospitante.

#### ARTICOLO 13 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

- 13.1 Le informazioni classificate potranno essere rivelate solo ai membri competenti delle Parti per i quali la comunicazione di dette informazioni risulta assolutamente indispensabile per l'attuazione del presente MoU e solo dopo che saranno state prese dalle Parti tutte le misure preventive atte a garantire che detti membri non divulgheranno le suddette informazioni.

- 13.2 Ciascuna Parte si impegnerà a non utilizzare qualsiasi informazione classificata ottenuta nel corso dell'attuazione del presente MoU per arrecare detrimento all'altra Parte, o contro gli interessi nazionali dell'altra Parte.
- 13.3 I divieti contenuti nel presente Articolo rimarranno in vigore indipendentemente dalla cessazione del presente MoU.
- 13.4 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente MoU saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili delle Parti.
- 13.5 Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra Governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.
- 13.6 La corrispondenza delle classifiche di segretezza sarà la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica del Kenya
SEGRETISSIMO	TOP SECRET
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

- 13.7 L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtù del presente MoU da parte del personale delle Parti avverrà dopo che sia stata accertata la necessità di conoscere e sia stato accordato un adeguato nulla osta di segretezza in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali.
- 13.8 Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalità del presente MoU. Le Parti si impegneranno a non divulgare le informazioni classificate ottenute dall'attuazione del presente MoU.
- 13.9 Il trasferimento a Terze Parti/Organizzazioni Internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente MoU, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte.
- 13.10 Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente MoU, saranno regolati da specifici accordi che verranno stipulati da ciascuna Autorità Nazionale per la Sicurezza o da Autorità designate per la Sicurezza dalle Parti.

#### ARTICOLO 14 EMENDAMENTI

Il presente MoU potrà essere emendato o revisionato in qualsiasi momento con il reciproco consenso delle Parti mediante uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici. L'emendamento entrerà in vigore al momento del ricevimento dell'ultima Nota.

#### ARTICOLO 15 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente MoU sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

**ARTICOLO 16  
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI E PROGRAMMI**

- 16.1 Con il consenso di entrambe le Parti sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione in materia di Difesa e questioni di sicurezza che coinvolgano organi militari e civili, secondo i termini del presente MoU.
- 16.2 I Protocolli aggiuntivi che saranno negoziati fra le Parti dovranno essere coerenti agli scopi del presente MoU e non saranno in contrasto con le rispettive leggi nazionali.
- 16.3 Gli accordi di attuazione che implementeranno il presente MoU o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dalle Parti su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri dei due Paesi, laddove possibile.
- 16.4 I Protocolli Aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 18.

**ARTICOLO 17  
LEGGE**

La Parte keniana sarà governata dalle leggi della Repubblica del Kenya e la Parte italiana dalla legislazione italiana e dalla normativa europea, nonché dagli obblighi e dagli impegni internazionali assunti.


**ARTICOLO 18  
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA**

- 18.1 Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle procedure interne valide per l'entrata in vigore del presente MoU.
- 18.2 Il presente MoU resterà in vigore per cinque anni ed è rinnovabile di comune accordo.
- 18.3 Il presente MoU potrà essere denunciato da ciascuna Parte. La denuncia del presente MoU, richiesta da una delle Parti, sarà notificata all'altra per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. La cessazione del presente MoU non inciderà sui programmi e sulle attività in corso derivanti dallo stesso, salvo diversa decisione delle Parti.
- 18.4 In caso di denuncia, le informazioni classificate prodotte da una Parte, scambiate ai sensi del presente MoU, continueranno ad essere protette dalla Parte ricevente.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente MoU, in duplice copia nella lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Fatto a Roma il 25 febbraio 2012 e a  
Nairobi il 28th February 2012.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL KENYA

